



FONDAZIONE  
EDMUND MACH



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ex D. Lgs. n. 231/2001**

**– Parte Speciale 5 –**

**Reati contro l'industria ed il commercio**

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.

Primo aggiornamento – riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) – adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015

Secondo aggiornamento – di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna – adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.

Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

## SOMMARIO

1. LE FATTISPECIE IN MATERIA DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 <i>BIS</i> 1 DEL D. LGS. N. 231/2001).....	3
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 <i>BIS</i> 1 DEL D. LGS. N. 231/2001 .....	3
3. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE.....	4
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	4
5. I CONTROLLI DELL'ODV .....	5
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....	5

## 1. LE FATTISPECIE IN MATERIA DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 *BIS*1 DEL D. LGS. N. 231/2001)

I delitti previsti dall'art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

<b>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</b>
La norma punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
<b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 <i>bis</i>)</b>
La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.
<b>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</b>
Viene sanzionata la condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.
<b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b>
Il Legislatore punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella dichiarata o pattuita.
<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b>
È punito colui che pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517)</b>
La norma sanziona la vendita o circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
<b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 <i>ter</i>)</b>
Tale norma, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni predetti.
<b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 <i>quater</i>)</b>
Il Legislatore punisce chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

## 2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25 *BIS*1 DEL D. LGS. N. 231/2001

I principali processi sensibili che la FEM ha individuato al proprio interno, in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio prima individuati, sono:

- attività di produzione di prodotti vinicoli e distillati**, processo che va dalla produzione e ritiro delle uve, frutta, vinaccia e prodotti sussidiari, sino alla creazione del prodotto finito (Azienda Agricola – Cantina di vinificazione e Distilleria);
- attività di vendita** (a soggetti interni ed esterni) di prodotti vinicoli, che avviene attraverso: locale punto vendita (spaccio aziendale), spedizione ai clienti, ausilio di rappresentanti di commercio e distributori diretti.

La Ripartizione Azienda Agricola (struttura di secondo livello afferente alla Direzione Generale, ma dotata di ampia autonomia) produce e vende una gamma di vini e distillati rappresentativa dell'intero panorama enologico trentino. Garantisce inoltre, all'interno della FEM, la presenza di un'azienda sperimentale a conduzione biologica.

Le tipologie di prodotto commercializzate in via principale sono le seguenti: vini tranquilli (bianchi e rossi), vini spumanti, vini biologici, grappe ed acquaviti.

### 3. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE

La FEM si pone l'obiettivo di creare prodotti vinicoli di qualità elevata, privilegiando, nel rispetto dei fondamentali criteri di qualità, razionalità ed economicità, aspetti di novità nell'introduzione di principi evolutivi nella coltivazione della vite e del melo, nelle problematiche agronomiche. A tal fine si è dotata di un piano di autocontrollo HACCP, soggetto a revisione ogni due anni.

Per l'attuazione, la diffusione e il sostenimento delle attività, la Ripartizione Azienda Agricola:

- a) gode delle risorse necessarie in termini di macchinari e attrezzature, di manodopera e di servizi necessari alla realizzazione dei prodotti;
- b) svolge programmi di formazione del personale sui contenuti della politica per la qualità;
- c) monitora sistematicamente le eventuali criticità, gli eventuali errori rilevati nei processi, gli eventuali reclami dei clienti;
- d) introduce azioni preventive al fine di evitare l'insorgere di potenziali non conformità ed azioni correttive necessarie a garantire che le cause di eventuali problemi insorti siano rimosse definitivamente;
- e) ricerca costantemente nuove soluzioni in grado di migliorare lo standard qualitativo dei propri processi e prodotti.

Relativamente alla vendita dei propri prodotti, essa utilizza lo spaccio aziendale, ma si appoggia anche a rappresentanti di vendita esterni e distributori diretti.

I Destinatari del presente Modello (tra cui i rappresentanti), nella loro attività di produzione e distribuzione dei prodotti, devono:

- a) tenere un comportamento responsabile e conforme ai principi generali enunciati nel Codice dei valori e dei comportamenti;
- b) ispirare la propria condotta ai principi operativi di prevenzione ed autocontrollo;
- c) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis1 del D. Lgs. n. 231/2001, o comunque partecipare alla commissione di tali reati, apportando un contributo causale con la propria attività/il proprio comportamento;
- d) astenersi dal porre in essere comportamenti che, seppur non integrino di per sé fattispecie di reato, siano però tali da favorirne la commissione;
- e) astenersi dal tenere comportamenti omissivi tali da impedire o comunque ostacolare il rispetto del presente Modello e i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'OdV.

### 4. PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni dell'attività, relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari-vinicoli, la FEM richiama tutti coloro che sono coinvolti in tali processi, alla conoscenza ed osservanza:

- a) del **sistema di deleghe e procure interne alla FEM**;
- b) del **Piano HACCP** che regola:
  - 1) le funzioni e responsabilità;
  - 2) la nomina e i compiti del gruppo di lavoro HACCP, con funzione di: individuare ogni fase che nell'attività produttiva potrebbe rilevarsi critica per l'igiene degli alimenti e la sicurezza del consumatore; pianificare le attività di prevenzione dei rischi igienico-sanitari;
  - 3) la gestione di locali, impianti, macchine, attrezzature e strumenti (soprattutto ai fini dell'igiene);
  - 4) la gestione del processo produttivo (con l'indicazione dei soggetti coinvolti e dei responsabili), articolato in 44 fasi che vanno dalla ricezione delle materie prime (uve, materiali e prodotti enologici) e del loro controllo, sino al momento della vendita, comprese le fasi di etichettatura e codifica lotto (secondo un sistema che garantisce la tracciabilità del prodotto) e le operazioni di sboccatura, svolte da ditta esterna qualificata, sotto la sovrintendenza del personale specializzato di FEM.
  - 5) il sistema di autocontrollo (predisposto e periodicamente rielaborato dal gruppo HACCP), volto ad individuare, tra l'altro:
    - i pericoli di contaminazione del prodotto;
    - il tipo di pericolo individuato;

- le azioni intraprese per prevenire l'insorgenza di detti pericoli;
  - le azioni di monitoraggio e la relativa frequenza;
  - i limiti e le tolleranze ammesse;
  - le modalità di trattamento dei prodotti considerati non conformi;
  - i documenti prescrittivi e/o di registrazione.
- 6) la gestione della documentazione;
- 7) le norme relative a formazione, addestramento e igiene del personale;

La FEM individua, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione, i rappresentanti di commercio incaricati della vendita dei prodotti realizzati dalla Ripartizione Azienda Agricola. Tali rappresentanti devono rispettare quanto previsto dai principi generali della presente parte speciale con la precisazione che la violazione di tali principi può dar luogo alla risoluzione del contratto (come previsto da apposita clausola, da inserire nei contratti).

Per quanto riguarda la tutela dei diritti di privativa industriale, si rinvia a quanto previsto dalla parte speciale n. 2 in materia di diritti d'autore.

## 5. I CONTROLLI DELL'ODV

L'OdV effettua periodicamente i controlli necessari per valutare idoneità e corretta applicazione del Modello relativamente alle aree sensibili nei delitti contro l'industria ed il commercio.

Nello specifico l'OdV controlla periodicamente l'idoneità delle procedure previste dal sistema HACCP, anche grazie al dialogo con il Gruppo di lavoro HACCP.

L'OdV può discrezionalmente attivarsi con specifici controlli anche a seguito di segnalazioni ricevute.

All'OdV deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione della FEM, compresa quella relativa alla Ripartizione Azienda Agricola e può in ogni momento effettuare controlli.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'OdV deve essere informato:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Relazione in cui sono riepilogate tutte le attività svolte relativamente al sistema di autocontrollo – HACCP	<b>DG</b> Ripartizione Azienda Agricola	OdV	Annuale
Eventuali non conformità che possano incidere sulla conformità/genuinità dei prodotti commercializzati.	<b>Chiunque</b>	OdV	Tempestiva